



Bruxelles, 9 marzo 2018
(OR. en)

6933/18

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0400 (COD)**

LIMITE

INST 97	CHIMIE 11
JUR 110	AGRILEG 38
CODEC 344	IND 72
CLIMA 46	COMPET 144
TELECOM 62	MAP 4
DEVGEN 31	POLARM 1
EMPL 97	COARM 84
SOC 133	CSDP/PSDC 122
ENER 98	CFSP/PESC 232
ENV 165	CONSOM 62
STATIS 15	SAN 81
ECOFIN 224	JUSTCIV 57
DRS 14	AVIATION 46
EF 68	TRANS 103
MI 159	MAR 32
ENT 43	UD 47

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 5623/17; ST 5623/17 ADD 1 REV1
n. doc. Comm.:	COM (2016) 799 FINAL ; COM(2016) 799 FINAL/2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - Orientamento generale parziale

1. Il 14 dicembre 2016 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo recante il numero di riferimento COM(2016) 799 final¹, successivamente corretto in COM(2016) 799 final/2.
2. L'esame della proposta è stato affidato all'apposito Gruppo degli amici della presidenza ("Adattamento relativo alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC)") conformemente ad un mandato approvato dal Coreper².
3. Tra il 20 marzo 2017 e il 26 febbraio 2018, il Gruppo degli amici della presidenza ha tenuto 12 riunioni in cui ha portato a termine l'esame della proposta. L'esame di ogni sezione dell'allegato 1 della proposta, nonché del preambolo e dell'articolato si è svolto nel seguente modo: discussioni a livello di gruppo di lavoro, riformulazione della proposta da parte della presidenza sulla base dell'esito delle discussioni e, infine, avallo provvisorio della riformulazione a livello di gruppo di lavoro. Ne è scaturito un testo che riflette il sostegno delle delegazioni del Gruppo degli amici della presidenza.
4. L'allegato della presente nota riporta il preambolo e l'articolato della proposta della Commissione riformulata. Le sezioni dell'allegato 1 della proposta della Commissione sono presentate sotto forma di addendum alla nota e sono raggruppate nell'ordine in cui sono state esaminate e la loro riformulazione è stata esaminata dal Gruppo degli amici della presidenza.
5. Per quanto riguarda l'indicazione delle modifiche apportate, le parti nuove inserite nella proposta della Commissione sono indicate **in grassetto** e le soppressioni con [...].

¹ Nella stessa data la Commissione ha anche adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo recante il numero di riferimento COM(2016) 798 final. In merito a tale proposta viene presentata parallelamente una nota I/A, con il numero di riferimento ST 6932/18, ai fini del raggiungimento di un orientamento generale parziale.

² Doc. ST 5707/17.

Gli atti che il Gruppo degli amici della presidenza ha convenuto di rimuovere dalla proposta della Commissione sono presentati riportandone il numero attribuito loro nell'allegato 1 della Commissione, seguito da [...].

Il Gruppo degli amici della presidenza ha chiesto di rinviare l'esame di alcuni atti. Gli atti in questione sono presentati riportandone il numero attribuito loro nell'allegato 1 della proposta della Commissione, seguito dal titolo e dalla proposta di modifica del testo tra [...]. Saranno esaminati in un secondo tempo in sede di Gruppo degli amici della presidenza in funzione dell'evoluzione di altre proposte della Commissione che saranno presentate prossimamente o che sono oggetto di negoziato. Pertanto, gli atti riportati nell'allegato 1 della proposta della Commissione di cui è stato rinviato l'esame non sono contemplati ai fini del presente orientamento generale parziale e saranno sottoposti al Coreper e al Consiglio in un secondo tempo.

6. Il regolamento proposto è soggetto alla procedura legislativa ordinaria. Il 7 febbraio 2018 il Parlamento europeo ha approvato la decisione della commissione giuridica di avviare i triloghi sulla proposta.

7. Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno adottato il loro parere sulle proposte rispettivamente il 1° dicembre 2017 e il 1° giugno 2017. Anche la Banca centrale europea è stata consultata in merito alla proposta e la sua risposta è stata trasmessa il 24 aprile 2017.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, la presidenza desidera sottoporre la proposta figurante nell'allegato e negli addenda alla presente nota al Coreper e al Consiglio al fine di giungere ad un orientamento generale parziale per dare avvio ai triloghi.

2016/0400 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con
controllo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

³ GU C , del , pag. .

⁴ GU C , del , pag. .

considerando quanto segue:

- 1) Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).
- 2) Le misure che possono essere oggetto del[...] **conferimento** di poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, o **all'articolo 291, paragrafo 2**, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono [...] a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
- 3) Le precedenti proposte relative all'allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona⁵ sono state ritirate⁶ a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.
- 4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 ⁷ e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.
- 5) La maggior parte dei poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfa i criteri dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE e dovrebbe essere adattata a quella disposizione.
- 6) Altri poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.
- 7) È opportuno che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

⁵ COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final e COM(2013) 751 final.

⁶ (2015/C 80/08), GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- 8) In alcuni atti di base che attualmente prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno sopprimere [...] taluni poteri conferiti [...].
- 9) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 10) Dato che gli adeguamenti e le modifiche da apportare riguardano soltanto le procedure a livello dell'Unione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive.
- 11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti di cui all'allegato sono modificati come ivi stabilito.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente